


**LUJO MARGETIĆ**


**ACCENNI AI CONFINI AUGUSTEI  
DEL TERRITORIO TERGESTINO**



*For Christi Geburt*  
**RÖMISCHE HERRSCHAFT**

Dal «Cartolare» di P. Kandler; Tav. II dell'Album - *Dominio Romano a.C.*





Il confine del territorio tergestino ai tempi di Augusto.

1. Il confine nord-orientale dell'agro tergestino insieme al confine nord-orientale dell'Italia fissato da Augusto sono già da tempo oggetto di studi, ma una risposta soddisfacente alle varie questioni in merito non è stata finora proposta. Seguendo le idee e le indicazioni di Kandler,<sup>1</sup> il Benussi<sup>2</sup> colloca il confine nord-orientale dell'agro tergestino nella regione del Monte Nevoso (Snežnik) e di Trestenico (Trstenik), monte che col suo nome ricorda ancor oggi l'antico confine dell'agro municipale tergestino». Anche «il Monte Catalano» attesterebbe ancor oggi «la località dove abitavano i Catali», che insieme ai Carni sono stati da Augusto attribuiti alla colonia di Tergeste. Il confine continuerebbe verso nord fino a Nauporto (Vrhnika), poi attraverso Longatico (Logatec), Grusizza della selva di Piro (Hrušica) e la valle del Vipacco (Vipava) fino all'Isonzo (Soča). Così l'Istria romana comprenderebbe «parte dei Carni nella selva di Piro e parte dei Giapidi Cisalpini (i Catali) lungo il Recca».

Non molto differente dalla tesi kandleriana è quella dello storico sloveno Kos il quale pone il confine sulla linea Timavo (Reka)-Nanos-Javorniki-Monte Nevoso, basando la propria opinione sull'estensione della diocesi triestina nel medio evo.<sup>3</sup>

Oltre i dati toponomastici summenzionati (monte Catalano e monte Trestenico [Tergestenik]). Kandler e Benussi presentano anche altre prove dell'esistenza di tale confine dell'agro tergestino lungo la linea Monte Nevoso-Grusizza Piro-Vipacco. Così Kandler sostiene che anche l'esistenza del castrum Catalanum e l'estensione della giurisdizione del vescovo di Trieste nel medio evo confermano la sua tesi.

A Degrassi fu oltremodo facile dimostrare la fragilità delle prove di Kandler: i nomi di Monte Catalano e di castrum Catalanum «furono immaginati dalla fervida fantasia del Kandler»,<sup>4</sup> il monte Trstenik (e non Tergestenik)! è «di pura marca slava» ed i confini della diocesi di Trieste non possono corrispondere all'agro della colonia di Trieste tanto meno che essi, del resto, subirono «nel corso dei secoli molte modificazioni territoriali». Degrassi sottolinea che per es. Fiume (Rijeka) apparteneva «per lunghi secoli alla diocesi di Pola» e nondimeno «nessuno penserebbe di spostare la frontiera dell'Italia augustea dall'Arsa a Tarsatica». Ed infine, il confine d'Italia il quale si sarebbe protratto lungo l'Arsa (Raša) per poi proseguire fino al Monte Nevoso non avrebbe al-

cun senso nei tempi romani, quando l'impero romano abbracciava anche la Dalmazia e la Pannonia, e non se ne vede la ragione perché esso «non sarebbe stato portato alla Fiumara presso Tarsatica, che avrebbe segnato un limite egualmente preciso come l'Arsa?».

Sticotti<sup>5</sup> crede di poter affermare che l'agro triestino fissato da Augusto venne poi abbondantemente ampliato dai successivi imperatori cosicché «nei tempi più recenti» abbracciava tutto il territorio dalle foci dell'Isonzo fino a Nauporto e le foci del Timavo e che fu proprio il numerus tergestinus al quale furono affidate le difese dell'Italia nel tractus Italiae circa Alpes, menzionato nella Notitia dignitatum.<sup>6</sup> Ma il tractus fu comandato da uno speciale comes Italiae<sup>7</sup> e siccome non dovrebbero esistere dubbi che anche le opere di difesa dei claustra Alpium Iuliarum sarebbero state affidate a questi,<sup>8</sup> non esiste in verità una ragione convincente per supporre che i claustra Alpium Iuliarum nel loro insieme fossero stati difesi proprio dal numerus tergestinus e ancor meno che l'agro triestino avesse qualsiasi rapporto con le fortificazioni menzionate. Infine, Nauporto aveva al principio del I secolo una propria autonomia e anche un proprio territorio<sup>9</sup> e più tardi fu vicus della colonia Emona, e perciò non poteva appartenere all'agro triestino.<sup>10</sup>

Qualche accenno anche all'opinione di Degrassi.

Nel 1929-30 Degrassi sosteneva che i confini dell'Italia di Augusto — e ovviamente anche i confini dell'agro triestino — si devono cercare lungo il corso medio del Timavo. Secondo Degrassi, agli Istriani prima dell'arrivo dei Romani appartenevano non soltanto «i castellieri da San Servolo al valico del Monte Maggiore» ma anche a causa di «tanti addentellati fra questi castellieri e quelli situati nella regione di San Canziano e sui rilievi montanari a nord della strada Erpelle-Castelnuovo, (...) anche questa seconda linea deve esser appartenuta al territorio istriano.» L'altipiano della Piuca è invece nettamente staccato dal territorio istriano, tanto più che «scorre in mezzo al Timavo» il quale nell'antichità «doveva rappresentare un ostacolo ancor maggiore (sc. di quanto lo sia oggi) alle comunicazioni.» Lo stesso confine segnava anche i limiti dell'Italia di Augusto.<sup>11</sup>

Nel 1954 Degrassi modifica il suo parere. I limiti medievali della diocesi triestina che si estendevano fino a Chiesa San Giorgio [Salcano] - (Knežak [Salkan]), Cernovizza [goriziana] - (Cerknica), Studenza (Studeno), Postumia (Postojna) - Planina, ecc. gli appaiono ora come una prova sufficiente per l'estensione della giurisdizione della colonia tergestina, benché ammetta che «è possibile che i limiti della diocesi triestina non corrispondano più a quelli dell'antico agro romano.»<sup>12</sup> Degrassi distingue così giustamente la giurisdizione tergestina dall'agro tergestino e in maniera un po' velata avverte l'attento lettore che la prima era più estesa dell'altro.

Esistono, dunque, almeno quattro teorie sull'estensione dell'agro triestino nell'impero romano: la teoria di Degrassi dell'anno 1930, secondo la quale l'agro triestino sarebbe arrivato fino al Timavo centrale, la teoria di Kos che traccia il confine con la linea Monte Nevoso-Javorniki-

Nanos-Timavo inferiore, la teoria di Kandler secondo la quale l'agro triestino partiva dal Monte Nevoso e abbracciava Nauporto, Longatico e la selva di Piro, e la teoria di Sticotti, che allarga l'agro triestino fino alle foci dell'Isonzo.

Riteniamo indispensabile riaprire la discussione sottoponendo le fonti ad un nuovo attento esame.

2. Cominciamo con l'analisi di una nota iscrizione la quale ci attesta che Augusto aveva attribuito alla colonia di Trieste i «popoli» Carni e Catali.<sup>13</sup> In questa epigrafe i decurioni ed il popolo tergestino ringraziano il giovane senatore Lucio Fabio Severo per il suo devoto attaccamento alla città e per le molte cause vinte presso l'imperatore Antonino Pio [multas (...) causas publi[ca]s apud optimum principem Antoninum Aug(ustum) Pium [a]dseruisse, egisse, vicisse] ed esaltano un fatto di grandissima importanza per la colonia: (1.2-16 del lato destro) [tam felicit[er] d[e]si[de]rium pu[blicum a]pud eum sit prosecutus i[m]petrando u[ti Car]ni Catalique attributi a divo Augusto [rei publi]cae nostrae, pro ut qui mer[u]issent vita atque ce[n]su per aedilitatis gradu min cu[r]iam nostram admitt[e]rentur ac per hoc civitatem R[omanam] apiscere[n]tur <quo> et aerarium nostrum ditavi[t et cu]riam complev[it] | et universam rem p[ublicam] n[on]o-stram) cum fome[n]tis ampliavit ad[mit]tendo ad honorum comun[i]onem et usurpation[em] | Romanae civitatis et optimum et locupletissimum | quemque, ut scilicet qui olim erant tantum in redit[u] pecuniario nunc et in illo ipso <et> duplici quidem per | honorariae numerationem repperiantur et s[an]t | cum quibus munera decurionatus iam ut paucis one[ra] honeste de pl[e]no compartiamur] egli cioè (sc. Lucio Fabio Severo) così realizzò felicemente il desiderio pubblico (sc. del popolo triestino) davanti a lui (sc. all'imperatore Antonino Pio) ottenendo che quelli tra i Carni ed i Catali (già) attribuiti da Augusto alla nostra città che si sarebbero resi degni con (decorosa) vita e per censo si accogliessero tramite l'onore edilizio nella nostra curia e così avrebbero ottenuto la cittadinanza romana — ed egli con ciò arricchì la nostra tesoreria, completando la (nostra) curia e aumentando molto utilmente tutta la nostra città con l'ammissione di ogni distinto o ricchissimo (sc. membro di quei popoli) alla partecipazione, agli onori e all'acquisto della cittadinanza romana, cosicché quelli che in passato avevano soltanto obblighi pecuniari, adesso avranno gli stessi (sc. obblighi), anzi doppi, a causa del versamento per la funzione (sc. edilizia). Inoltre con essi parteciperemo dignitosamente e pienamente alle prestazioni decurionali che ora gravano su pochi di noi.

Dunque, secondo il contenuto del decreto Augusto «attribuì» i Carni ed i Catali alla comunità tergestina. Qual'è il contenuto giuridico del concetto attribuito? L'istituto dell'attribuzione è stato finora analizzato da Mommsen,<sup>14</sup> Marquart,<sup>15</sup> Karlowa<sup>16</sup> e da altri<sup>17</sup> ma i recenti studi di Kornemann<sup>18</sup> e Laffi<sup>19</sup> hanno apportato nuova luce su questo istituto.

La principale caratteristica dell'attribuzione di una comunità di minore importanza e di minore stato giuridico alla comunità dominante è che la comunità attribuita rimane anche dopo l'attribuzione parzialmente autonoma con territorio delimitato dalla comunità principale.<sup>20</sup> La comunità attribuita non ha però la propria giurisdizione<sup>21</sup> e versa in segno di subordinazione una speciale imposta alla comunità principale.<sup>22</sup> Ciò significa che i Carni ed i Catali non erano stati semplicemente annessi alla comunità tergestina. Essi rimasero comunità autonome ed i loro territori non divennero parte dell'agro triestino. L'attribuzione dei Carni e dei Catali da parte di Augusto ebbe nondimeno altre conseguenze: I magistrati tergestini esercitavano la loro funzione giurisdizionale anche sui loro territori e questi «popoli» pagavano alla comunità tergestina una speciale imposta in segno della loro subordinazione.

Dall'epigrafe risulta, secondo l'opinione prevalente, che i Carni ed i Catali ottennero il diritto latino. Secondo Cuntz<sup>23</sup> essi ottennero la latinità già da Augusto, secondo Sticotti<sup>24</sup> un po' più tardi da Claudio, e secondo molti altri appena da Antonino Pio.<sup>25</sup> A nostro parere, dal decreto che analizziamo risulta piuttosto con sufficiente chiarezza che essi non lo ottennero affatto e che anche dopo l'imperatore Antonino Pio rimasero comunità peregrine. Se i Carni ed i Catali avessero ottenuto il diritto latino, avrebbero potuto ottenere la cittadinanza romana esercitando le funzioni nell'interno delle loro comunità, il che sarebbe stato per loro meno costoso e molto più facile.<sup>26</sup> Invece, il privilegio di Antonino Pio concede alla comunità di Tergeste di eleggere edili tergestini ricchi e distinti Carni e Catali, i quali entrando nella curia tergestina ottengono così la cittadinanza romana, e questo evidentemente è tutt'altra cosa che il diritto latino. I Triestini desideravano ardentemente questo privilegio e nel decreto esprimevano apertamente e un po' ingenuamente la loro grande soddisfazione dichiarando che i ricchi Carni e Catali saranno costretti a spendere cospicue somme di denaro durante l'espletamento della loro funzione edilizia e che entrando nella curia tergestina dovranno partecipare alle spese ed altri obblighi decurionali.

Dal decreto si può anche dedurre che Roma non permetteva l'elezione di uno «straniero» (cioè di un membro di una comunità senza cittadinanza romana) ad una funzione in una comunità con la cittadinanza romana senza l'espresso consenso da parte sua. Roma riservava il conferimento della cittadinanza romana soltanto ai suoi organi e concedeva normalmente la cittadinanza romana come un privilegio individuale, sia tramite il conferimento della latinità,<sup>27</sup> sia come nel nostro caso, come uno speciale privilegio con il quale un membro di una comunità peregrina poteva ottenere la cittadinanza romana in un'altra comunità.<sup>28</sup>

È molto utile confrontare la situazione giuridica dei Carni e dei Catali tergestini con la situazione dei «popoli» intorno a Tridentum. La Tabula Clesiana<sup>29</sup> c'informa che soltanto una parte delle tribù alpine degli Anauni, Sinduni e Tulliassees venne attribuita a Tridentum. Le popolazioni attribuite probabilmente nel I secolo a.C. rimasero anche all'epoca di Claudio nella condizione di peregrini, almeno secondo l'opi-

nione di Laffi, che ci sembra ben fondata.<sup>30</sup> L'altra parte delle tribù apparteneva molto probabilmente ai demani imperiali<sup>31</sup> i quali si estendevano secondo la Tabula Clesiana lungo i pendii alpini dal Lago di Como fino al Lago di Garda.<sup>32</sup> Lo stesso deve ritenersi anche per gli altri territori montagnosi dell'intero semicerchio alpino conquistato nell'età augustea i quali non furono attribuiti alle città vicine.

Qual'è l'estensione del «semicerchio alpino» della nostra precedente frase? Plinio c'informa, senz'ombra di dubbio, che nell'età romana anche la regione montagnosa nordorientale di Pola era stata compresa nei monti alpini, circondanti l'Italia: *Incolae Alpium* multi populi, sed illustres a Pola ad Tergestis regionem Fecusses<sup>33</sup> ecc. Anche quando riferisce sulla larghezza dell'Italia alle basi delle Alpi (subter radices earum) Plinio menziona esplicitamente Polam, Arsiam.<sup>34</sup>

Se è vero che le tribù alpine, vicine alle città, vennero attribuite e che secondo la concezione dei Romani le Alpi si protraevano fino al fiume Arsa non lontano da Pola (Pula), si potrebbe concludere che c'è la possibilità dell'esistenza di un «popolo» attribuito anche a Pola. E infatti un'interessante epigrafe polese, sfortunatamente mutilata, conferma forse quello che dalle testimonianze pliniane appare molto probabile. Il testo mutilato integrato dalla B. Forlati Tamaro dice: [...tributu]m et vecti[gal... p]opulo dedit.<sup>35</sup> Secondo la Forlati Tamaro l'epigrafe comunica sull'esazione delle imposte delle terre circostanti e perciò deve essere anteriore allo spostamento del confine dell'Italia fino all'Arsa ed alla conseguente esenzione dalle tasse dell'Istria. L'autrice richiama l'attenzione su una simile epigrafe di Adriano nella quale gli Stratonicensis della città di Adrianopoli erano stati esentati dalle tasse terrestri. Ma Degrassi dubitò dell'integrazione della Forlati Tamaro non osando però proporre un'altra. La concessione della riscossione del tributum ad una colonia gli pare strana e perciò egli crede che si tratti della concessione ad esigere i vectigalia da qualche possesso imperiale donato alla colonia.<sup>36</sup> Degrassi menziona un altro simile caso: l'iscrizione di Sabora in Spagna dove leggiamo: vectigalia quae ab divo Augusto accepisse dicitis (CIL II 1423 = Dessau 6092).

Le proposte della Forlati Tamaro e di Degrassi non sono felici. Infatti l'epigrafe della città di Adrianopoli tratta una situazione specifica: gli Stratonicensis si trovavano in difficoltà (ἀναγκαῖα γεινομένη πόλει) e perciò l'imperatore esentò la città dal versamento delle imposte che questa pagava per i suoi territori.<sup>37</sup> Quanto al caso di Sabora, questo non può riferirsi alla donazione di terre imperiali perché l'iscrizione citata da Degrassi continua così: si qua nova adicere voltis, de his procos. adire debeitis e non pare probabile che il proconsole abbia avuto il potere ed il diritto di assegnare i possedimenti imperiali. La soluzione di questo caso è forse molto semplice. La città di Sabora versava i vectigalia per i terreni coltivati, che si trovavano sul territorio della città. Gli abitanti della città desideravano ampliare i terreni da coltivare. L'imperatore naturalmente si trovava d'accordo con questo desiderio perché così aumenterebbero i vectigalia pagati dalla città allo stato ro-

mano, ma vuole che la richiesta dei cittadini passi la normale procedura tramite il proconsole romano. E neanche è necessario, come lo fa la Forlati Tamaro, trasferire la data dell'iscrizione polese a prima dello spostamento del confine dal Formione (Rižana) all'Arsa e neppure come Degrassi, pensare alla donazione di possedimenti imperiali alla città di Pola. Si tratta secondo noi, dei tributa e dei vectigalia di una popolazione — evidentemente dei Fecusses — attribuita alla colonia di Pola. Così i Fecusses, menzionati da Plinio, si troverebbero in relazione a Pola nella stessa posizione giuridica come i Carni ed i Catali verso Tergeste e come tante altre popolazioni lungo il semicerchio alpino.<sup>38</sup> Le popolazioni alpine *adtributae* pagavano il *tributum* alla comunità dominante — una prestazione in denaro fissata globalmente a carico della comunità attribuita in segno della sua subordinazione<sup>39</sup> anche nei tempi quando l'Italia abbracciava tutti i territori a mezzogiorno dalle Alpi e — oltre questo *tributum* — anche i vectigalia per i terreni coltivati da parte della popolazione attribuita i quali costituivano una parte del patrimonio imperiale e sui quali gravava perciò l'obbligo di versare il vectigal al proprietario o alla persona o ente designati dall'imperatore.

L'incompleta epigrafe polese ci comunica dunque che Augusto aveva attribuito i Fecusses alla comunità di Pola e con l'attribuzione concesso una speciale imposta che gravava sui Fecusses a favore della colonia di Pola (*tributum*) insieme ai vectigalia per i beni coltivati sul territorio dei Fecusses.

L'analisi dell'epigrafe di Pola ci ha inoltre aiutato a comprendere meglio la natura delle prestazioni alle quali erano obbligati i popoli attribuiti dei Carni e dei Catali verso la dominante comunità di Tergeste.

Dalle nostre indagini deriva l'importanza dell'ubicazione dei Carni e dei Catali attribuiti a Tergeste. Ma la loro posizione geografica non è indubitabile, soprattutto quella dei Catali. Alcuni autori pongono la sede dei Carni tergestini intorno a S. Canziano (Škocjan), circa 15 km. ad est di Trieste,<sup>40</sup> altri più a nord<sup>41</sup> e nord-ovest<sup>42</sup> di Trieste. Il dissenso è ancor più grave intorno ai Catali. Gli uni li sistemano vicino al Timavo superiore,<sup>43</sup> alcuni a nord-ovest dei Subocrini,<sup>44</sup> altri invece seguendo Mommsen<sup>45</sup> a sud del Formione,<sup>46</sup> ed infine alcuni confessano la propria completa ignoranza in proposito.<sup>47</sup> Ma forse il problema non è così arduo come sembra a prima vista. Le fonti — in verità scarsissime — ci offrono a nostro parere, delle indicazioni abbastanza precise.

Le più importanti notizie ci pervengono da Plinio. Egli scrive: *Incolae Alpium multi populi, sed inlustres a Pola ad Tergestis regionem Fecusses, Subocrini, Catali, Menoncaleni iuxtaque Carnos quondam Taurisci appellati nunc Norici. His contermini Raeti et Vindelici ecc.*<sup>48</sup> In questa parte della sua *Naturalis historia*, cioè dal III, 19, 132 fino al III, 20, 138 Plinio enumera le popolazioni viventi nelle regioni alpine partendo da Pola lungo tutto il semicerchio alpino fino al mare Ligusticum. Egli dice chiaramente che menzionerà soltanto gli incolae Alpium. E poi l'ordine dell'elenco di Plinio è senza dubbio strettamente geografico. Nel brano citato egli comincia con gli abitanti «alpini» vicino a Pola e pro-

segue enumerando le popolazioni sui pendii alpini fino ai Norici. Ma la sua descrizione contiene ovviamente due parti collegate piuttosto maldestramente: il primo elenco comincia con i Fecusses e finisce con i Menoncaleni, mentre il secondo curiosamente continua con iuxta Carnos ecc. Il primo contiene alcune popolazioni «alpine» istriane, l'altro non si riferisce all'Istria; il primo è più dettagliato (ma è ben lungi dall'essere esauriente) soprattutto per le popolazioni intorno a Tergeste, l'altro enumera soltanto, per così dire, le grandi «nazioni», i Carni, Norici, Raeti, Vindelici. Il primo elenco — l'unico che qui ci interessa — proviene senza dubbio da una descrizione dell'Istria fatta prima della sua unione con l'Italia sotto Augusto, il che si vede ancor meglio in altri brani riguardanti la descrizione della decima regione italiana (Venetia et Histria), dove le città ed i popoli a partire dal Formione sono stati aggiunti in maniera molto maldestra e in certe parti anche estremamente difettosa.<sup>49</sup>

L'elenco dei «popoli» istriani «alpini» non è completo. Da un'altra iscrizione, della quale ci occuperemo un po' più avanti, sappiamo dell'esistenza dei Rundictes, abitanti dei dintorni dell'odierna Matteredia, Erpelle e Roditti. E poi, è molto probabile che i Fecusses avessero il loro domicilio soltanto nella regione montagnosa a nord-est di Pola (e forse anche un po' più a nord) ma non è probabile che le loro sedi si trovassero anche sui Monti della Vena (Čičarija) e nei dintorni di Pisino (Pazin). Pare che la fonte di Plinio contenesse soltanto le popolazioni alpine vicino a Pola e intorno a Tergeste. Questo si può concludere dal fatto che subito dopo i Fecusses polesi troviamo nell'elenco pliniano i Subocrini che erano certamente una tribù con sede sotto il monte Nanos, presumibilmente intorno all'odierna Senosecchia (Senožeče). I Catali dovevano dunque di conseguenza avere le loro sedi sulle colline a sud della valle del Vipacco ed i Menoncaleni a settentrione di questa valle, Selva di Tarnova (Trnovski gozd).

L'altro elenco (Carni, Raeti, Vindelici) non entra nell'ambito delle nostre indagini ad eccezione per i Carni in quanto attribuiti alla città di Tergeste. È evidente che si tratta di una piccola parte dei Carni con dimora tra l'agro aquileiese e l'agro tergestino.

A queste nostre conclusioni non si oppongono le parole di Strabone, il quale dice che i Giapidi confinano con i Carni al monte Nanos.<sup>50</sup> L'elenco «istriano» delle popolazioni alpine enumera le tribù (civitates) dei Fecusses, Subocrini ecc. e non menziona a quale gruppo etnico appartengono queste tribù. È probabile che i Subocrini, i Catali ed i Menoncaleni fossero dei Giapidi. Il brano citato da Plinio non si oppone a ciò.<sup>51</sup>

La nostra tesi che i Catali si trovavano nella valle del Vipacco concorda in ogni caso con la posizione di questa popolazione nell'elenco di Plinio il quale enumera le popolazioni in direzione sud-est verso nord-ovest. Inoltre, la nostra tesi combacia anche con il carattere «alpino» dell'elenco pliniano, il quale si occupa esclusivamente delle popolazioni alpine lungo il semicerchio alpino intorno all'Italia. Questa tesi inoltre

spiega in modo soddisfacente la ragione per la quale proprio i Carni ed i Catali erano stati attribuiti alla città di Tergeste. I Subocrini ed i Menoncaleni erano forse troppo lontani per l'attribuzione, e noi sappiamo da altri esempi d'attribuzione che con questa venivano attribuiti soltanto quei popoli alpini che si trovavano vicini alle città.<sup>52</sup> Perciò non è per puro caso che abbiamo notizie dell'attribuzione soltanto per i Carni ed i Catali. Gli altri popoli dell'elenco pliniano, i Subocrini ed i Menoncaleni (e naturalmente i Rundictes dei quali parleremo un po' più avanti) appartenevano, sì, all'Italia augustea, ma non vennero attribuiti, bensì i loro territori vennero considerati molto probabilmente come «beni della corona». Infine, la nostra tesi non esclude dall'ager tergestinus il territorio attiguo a mezzogiorno del Formione. Sarebbe strano che queste fertili valli, tanto vicine a Tergeste ed al mare, e già in pieno processo di romanizzazione fossero in posizione subordinata di una comunità attribuita. È molto più probabile che i territori e gli abitanti sunnominati fossero completamente equiparati nei diritti con gli altri cittadini tergestini e soprattutto che gli abitanti di quella zona avessero la cittadinanza romana.

3. Un'altra iscrizione dell'età classica alla quale ora rivolgeremo la nostra attenzione venne trovata vicino all'odierna Matteredia. Eccone il testo: **[H]anc viam derectam | per Atium centurion(em) post | sententiam dictam ab A(ulo) Plautio, | legato Ti(beri) Claudi Caesaris Aug(usti) | Germ(anici), et postea translatam a Rundictibus in fines Laecani Bassi restituit iussu Ti(beri) C(ai) Claudi Caesaris Aug(usti) Germ(anici) imperatoris L(ucius) Rufellius Severus primipilaris.**<sup>53</sup> cioè: questa strada, costruita da Azio centurione dopo la sentenza emessa da Aulo Plautio, legato di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico e poi trasferita dai Rundictes nella proprietà di Gaio Lecanio Basso venne restituita da Lucio Rufelio Severo primipilo per ordine dell'imperatore Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.

Aulo Plautio era il legato dell'imperatore Claudio nella Pannonia tra gli anni 39 e 43. G. Lecanio Basso aveva dei possedimenti nell'agro tergestino.<sup>54</sup>

Si è discusso abbastanza sul vero significato dell'iscrizione,<sup>55</sup> la quale, secondo alcuni, contiene notizie sulla frontiera dell'Italia nel principato. Ritterling nel 1897, seguito nel 1940 da Kahrstedt, ha messo in rilievo che il termine «translata» non significa «continuata». Da ciò Kahrstedt ha dedotto che il territorio attraversato dalla strada apparteneva prima ai Rundictes nella provincia Pannonia e che poi questo territorio venne assegnato ai beni di G. Lecanio Basso è trasferito dalla Pannonia in Italia. A Degrassi dispiacque questa conclusione e propose un'altra. Secondo Degrassi, il termine translata dell'iscrizione significa spostata. Dunque, sempre secondo Degrassi, la strada secondaria che collegava le vie Emona-Tergeste e Tergeste-Tarsatica, tracciata da Aulo Plautio, e che sboccava presso Cosina (Kozina) ebbe un nuovo percorso nel suo ultimo tratto, passando da Roditti fino a Matteredia attraverso

il predio di G. Lecanio Basso. Così fu «accontentato Lecanio Basso» e «chi andava da Nauporto a Tarsatica risparmiava più di 5 chilometri». La tesi di Degrassi trova un certo sostegno nelle ricerche di Puschi sulle strade e fortificazioni romane delle Alpi Giulie<sup>56</sup> ma nondimeno urta contro insormontabili difficoltà. Se l'iscrizione parla di una nuova strada secondaria (Roditti-Matteria) perché menziona quell'altra strada secondaria che va da settentrione per Roditti fino a Cosina? Infatti, queste due strade secondarie non hanno nulla in comune. Eppoi, se si tratta di una nuova strada, perché l'iscrizione parla di riparazione (restituit)?<sup>57</sup>

Occorre dunque prendere nuovamente in esame il contenuto dell'iscrizione e prima di tutto, analizzare il senso della menzionata sentenza emessa dal legato Aulo Plauzio. Infatti, il termine *sententiam* dicere, emettere la sentenza, si trova spesso in iscrizioni su sentenze pronunciate dal giudice (giudici) o arbitro (arbitri) nelle vertenze riguardanti i confini.<sup>58</sup> *Sententiam* dicere è anche altrove il termine tecnico per emanare una sentenza.<sup>59</sup> Ma in nessun'altra iscrizione su strade, nella ricca raccolta di Dessau, troviamo neanche una volta l'espressione *sententiam* dicere per qualificare l'attività di un organo il quale decreta la costruzione o la riparazione di una strada.<sup>60</sup> Si menziona invece semplicemente il nome dell'imperatore che fece costruire la strada,<sup>61</sup> e qualche volta troviamo espressioni come *ex auctoritate*<sup>62</sup> (per es. *ex auctoritate imp. Caesaris Traiani Hadriani Augusti*) e *permissu*.<sup>63</sup> È chiaro perché *sententiam* dicere non si trova nelle iscrizioni relative alle strade: la costruzione di strade è un'attività amministrativa, non un'attività giudiziaria, mancano cioè i contendenti e la vertenza alla fine della quale il giudice pronuncia la sentenza. In ogni caso le parole *post sententiam dictam* non possono avere il significato di decreto emanato dal legato.<sup>64</sup>

A nostro parere l'iscrizione c'informa che il legato Aulo Plauzio aveva emesso la sentenza in una vertenza. È noto infatti che l'imperatore Claudio si adoperò per restituire al fisco le terre pubbliche illegalmente occupate da privati. Così per es. la *Tabula Clesiana* già ripetutamente menzionata in questo saggio, parla dell'attività dell'imperatore e dei suoi organi per restituire tutti quei possedimenti alpini da Como a Trento che gli appartenevano.<sup>65</sup>

Ancora un esempio da Tacito. Egli c'informa che i Cirenei avevano occupato molti terreni dell'*ager publicus* nella Cirenaica e che l'imperatore Claudio aveva mandato il pretore Acilio Strabone in qualità di *disceptator*<sup>66</sup> per recuperare con le sue sentenze le terre occupate, il che aveva suscitato un'enorme indignazione nei possidenti.<sup>67</sup> Qualche usurpazione ebbe senza dubbio luogo anche vicino a Tergeste provocando la pronta risposta di Claudio il quale inviò il suo legato Aulo Plauzio. Il legato emana la sentenza, ovviamente a favore del patrimonio imperiale. Così Claudio ricupera i possedimenti imperiali nel territorio dei *Rundictes*, il che gli consente un po' più tardi di mostrarsi magnanimo verso il ricco ed influente cittadino romano G. Lecanio Basso, senza dubbio dietro qualche sostanzioso segno di ringraziamento da parte di

quest'ultimo. La strada tracciata già da tempo attraverso il territorio dei Rundictes venne poi riparata. La nostra iscrizione ha un duplice scopo: il primo è d'informarci sulla costruzione e riparazione della strada esaltando la cura dell'imperatore (menzionato per ben due volte) per le strade romane nella nostra regione; il secondo è ispirato senza dubbio da G. Lecanio Basso che con l'iscrizione ottiene un riconoscimento della traslazione di proprietà del territorio dei Rundictes, riconoscimento senz'altro gradevole e utile a Lecanio Basso soprattutto nei confronti dei Rundictes i quali erano così in grado di contemplare ogni giorno il segno dell'indiscussa protezione del loro nuovo patrono da parte dello stato romano ed essere così meno restii nell'adempimento di vari obblighi, i quali, in fin dei conti, rappresentavano il nocciolo della questione.

Resta da analizzare ancora un problema: il territorio dei Rundictes assegnato a Lecanio Basso faceva parte dell'ager della res publica tergestina o si trovava fuori da questa? E poi, se il territorio dei Rundictes non appartenevano a Tergeste, si trattava forse di una comunità attribuita a Tergeste o di un possedimento del fisco? Siccome neanche i territori dei Carni e dei Catali, popoli attribuiti a Tergeste facevano parte del territorio della res publica tergestina, è estremamente improbabile che il territorio dei Rundictes facesse parte dell'ager tergestinus. Questo territorio invece faceva indubbiamente parte dei «beni della corona», dei quali disponeva l'imperatore per guadagnarsi l'amicizia dei ricchi e potenti Romani. Abbiamo visto che nelle regioni alpine tra Como e Trento esistevano estesi possedimenti imperiali e che soltanto una parte delle popolazioni venne attribuita alle vicine città. Un'analoga situazione doveva esistere anche nei territori ad oriente di Trieste. Però c'è una differenza. I beni imperiali sulle Alpi centrali a nord di Como erano stati amministrati direttamente da vari amministratori imperiali, i procuratores, ovviamente perché gli imperatori ne traevano un cospicuo vantaggio economico. Pare invece che la regione a oriente di Trieste non fosse tanto redditizia e che le spese superassero il reddito. Questa potrebbe essere stata la ragione della cessione dei territori dei Rundictes al ricco ed influente Lecanio Basso, il quale evidentemente sapeva trarre dei vantaggi economici anche dove la burocrazia imperiale non riusciva ad essere efficace.

4. Le nostre ricerche dimostrano che il concetto del «territorio triestino» non è unitario, e che include vari contenuti.

Innanzitutto, la res publica tergestina aveva il suo centro, urbs, ed il suo ager, e questo ager formava il territorio tergestino nel vero senso della parola.

Ma come si sa, neanche il concetto del territorio = ager era unitario. Le terre coltivabili intorno all'urbs furono delimitate, misurate e poi assegnate ai membri della colonia i quali ottennero su queste terre il dominium ex iure Quiritium, la piena proprietà dello ius civile. Questo territorio si chiamava ager divisus et adsignatus.<sup>68</sup> Una parte

di questo territorio fu anche l'ager dell'antica Aegida dopo che questa venne assorbita dalla comunità tergestina. Aegida (non lontana dall'odierna Capodistria) il che rappresenta un caso di *contributio* di una città con il suo territorio ad un'altra città, nel nostro caso Tergeste.<sup>69</sup> Gli abitanti di Aegida dopo la *contributio* divennero membri della comunità tergestina, alcuni furono aggregati al senato municipale tergestino con la procedura della *allectio*, *adlectio*,<sup>70</sup> altri divennero persino *duoviri iure dicundo quinquennales*,<sup>71</sup> vennero cioè eletti alla più importante e delicata carica municipale. Nel territorio capodistriano è stata ritrovata anche un'iscrizione riguardante un *sevir Augustalis* della colonia tergestina.<sup>72</sup>

La rimanente parte dell'ager di una colonia, dunque anche dell'ager *tergestinus* non si divideva e si chiama *arcifinius*.<sup>73</sup> Tale parte apparteneva all'*auctor divisionis*<sup>74</sup> e diventava così parte del *patrimonium principis* — ma parzialmente serviva anche da pascolo e si trovava in proprietà indivisa dei vicini possidenti.<sup>75</sup>

Non facevano parte del territorio di una colonia i territori delle comunità attribuite. Nel caso della *res publica tergestina* si tratta dei territori dei Carni e dei Catali, i quali si trovano a nostro parere a nord e nord-ovest di Tergeste, e — probabilmente — del territorio a mezzogiorno del Formione tra Buie e Cittanova.<sup>76</sup> Ma come abbiamo visto, i magistrati tergestini esercitavano le loro funzioni giurisdizionali sugli abitanti delle comunità attribuite. Le comunità attribuite pagavano alla *res publica tergestina* una somma fissa, il *tributum*, in segno di subordinazione ed i membri di questa comunità versavano — sempre alla *res publica tergestina* — i *vectigalia* per le terre coltivabili sul territorio attribuito. Dalla seconda metà del secolo II, cioè dopo l'imperatore Antonino Pio, i ricchi Carni e Catali potevano assumere funzioni edilizie a Tergeste ed entrando così nella *curia tergestina* divenire cittadini romani.

I territori delle altre popolazioni che si trovavano sui pendii montagnosi sul confine orientale dell'Italia augustea<sup>77</sup> — delle quali conosciamo di nome e di posizione i *Rundictes* intorno a Matteria e Roditti ed i *Subocrini* intorno a Senossecchia — non erano stati attribuiti alla comunità tergestina e facevano parte del demanio imperiale. La comunità tergestina non aveva alcun potere e nessun diritto né su questo territorio né sulla popolazione di questo territorio, ma nondimeno l'influenza della città tergestina che godeva della posizione giuridica di colonia romana e di una preponderanza economica, marittima e commerciale, non poteva evitare questi territori relativamente abbastanza vicini. Soprattutto dopo la vittoria del cristianesimo, il vescovo tergestino esercitava le sue funzioni su tutti i territori facenti parte della sua diocesi, nella quale entravano non soltanto i territori dell'antica *res publica tergestina* e dei popoli attribuiti, ma anche gli altri vicini territori che non avevano un proprio centro urbano. A Rozzo (Roč), cioè nel territorio dell'Istria nord-orientale, che secondo questa nostra analisi con molta probabilità nell'età classica non faceva parte dell'ager della colonia Tergeste, venne trovato un titolo molto frammentario sul quale si legge:

[U]rsus p(res)b(yte)r hanc cel[1]lola(m) s(an)c(t)ae ecclesia[e...t]empore dom(i)ni n(ostri) Iustinian[i] Frugifero ep(iscop)o ind(ictione) [post c]o(n)s(ulat)um Basili o[rnavit]).<sup>78</sup> Secondo Degrassi<sup>79</sup> la regione di Rozzo venne «contribuita» all'ager tergestinus probabilmente dopo l'età classica. Anche secondo noi, il territorio tergestino venne allargato considerevolmente nell'età postclassica.<sup>80</sup> Bisogna perciò descrivere in breve la situazione nella quale era stato operato questo ampliamento e la posizione sociale e giuridica del vescovo nello stato bizantino. Non facendolo la nostra indagine non sarebbe completa.

5. È noto che l'imperatore Caracalla con la Constitutio Antoniniana del 212 aveva eliminato ogni differenza tra i cittadini romani e gli altri sudditi dell'impero romano conferendo la cittadinanza romana a tutti i sudditi liberi.<sup>81</sup> Si tratta indubbiamente di una norma rivoluzionaria e l'esempio della res publica tergestina lo dimostra chiaramente. Fino a Caracalla Tergeste ed il suo territorio — inclusa naturalmente la comunità contribuita di Aegida — era stata circondata da popolazioni poco romanizzate. I ricchi membri delle popolazioni dei Carni e dei Catali potevano solo eccezionalmente ottenere la cittadinanza romana spendendo a favore dei Tergestini delle somme non irrilevanti durante la loro funzione edilizia, per non parlare delle spese aggiuntive e continue dopo l'entrata nell'ordo decurionum di Tergeste. Dopo la Constitutio Antoniniana l'edilità tergestina perse ogni attrattiva per i ricchi Carni e Catali che senza enormi spese divennero cittadini romani.<sup>82</sup> Aggiungiamo che ovviamente cessava anche il tributum che le comunità peregrine dei Carni e Catali versavano in segno di subordinazione alla res publica tergestina. Il tributum pagato da una comunità di cittadini romani ad un'altra non è davvero immaginabile. L'ordo decurionum di Tergeste il quale sopportava difficilmente i vari e crescenti aggravati ed oneri fiscali da parte degli organi centrali dell'impero poteva constatare che nella difficile situazione economica svaniva ancora un'altra fonte di reddito comunale e che perciò i decuriones venivano aggravati da oneri supplementari. Le proteste dei decuriones tergestini dovevano evidentemente essere molto vivaci, e Roma era costretta a considerarle seriamente tanto più che a Roma con la Constitutio Antoniniana ovviamente non si intendeva né di alleggerire la situazione dei Carni e dei Catali né di aggravare la situazione dei Tergestini. Perciò l'assegnazione di tutti i territori intorno a Tergeste, attribuiti o meno, alla giurisdizione della res publica tergestina appariva come una misura giusta, logica, anzi inevitabile. Questo avvenne, a nostro parere, forse già prima delle riforme dioclezianee. La res publica tergestina vide così il suo territorio molto ampliato con i territori dei già attribuiti Carni e Catali e con i territori dei Rundictes e delle popolazioni intorno a Rozzo, e forse anche intorno a Pedena (Pićan).

Ma in questo ampliamento del territorio tergestino difficilmente si può vedere un rafforzamento della posizione giuridica ed economica della civitas Tergestina. In verità, non si tratta d'altro che di una misura

amministrativa, tramite la quale il governo di Roma del tardo impero cercava di semplificare l'amministrazione dello stato. I municipi e le colonie — che durante il principato mantenevano una posizione relativamente abbastanza autonoma e non solo in teoria ma anche in pratica — vengono a partire dal secolo III ridimensionati a poco più di semplici unità amministrative.<sup>83</sup> Gli imperatori trattano le città con sommo arbitrio e non solo le gravano di pesanti oneri e privano delle tasse civiche, ma confiscano le terre dei tempi pagani,<sup>84</sup> tutte le terre comunali<sup>85</sup> e reclamano quelle delle eredità vacanti.<sup>86</sup> Non fa dunque meraviglia se si cercava in tutti i modi possibili di sfuggire all'onnipotente fiscalismo burocratico fuggendo dalle città nella campagna.<sup>87</sup> Celebre e spesso citato è un brano di una lettera di S. Ambrogio, vescovo di Milano a partire dal 373, nel quale parlando di Modena, Reggio, Piacenza ed altre città lombarde egli le descrive come già fiorentissime ma in presente «tanti cadaveri di città semidistrutte».<sup>88</sup> Naturalmente più la situazione economica diventa grave, più il governo centrale stava attento a salvaguardare il suo potere, perché non poteva più contare sulla devozione, connessa al proprio interesse, dei cittadini. L'esercito e l'amministrazione provinciale erano due forze colle quali si otteneva dalle città quello che si voleva ma nondimeno queste forze stavano per così dire «fuori dalle città» e perciò non bastavano a contenere il malcontento che covava dappertutto e che poteva scoppiare in un'aperta e pericolosa rivolta. I governanti dovevano per forza trovare un mezzo adatto «dentro la città» per controllare i sentimenti e le idee dei cittadini. L'ufficio del *curator*, istituito già nel secolo II per il controllo delle finanze cittadine,<sup>89</sup> quello dell'*exactor* in Egitto,<sup>90</sup> e quello del *defensor*,<sup>91</sup> istituito nel corso del secolo IV non erano che tentativi in verità poco efficaci del governo centrale per un controllo sulle città. E non poteva essere diversamente: un controllo efficiente poteva essere effettuato soltanto da una persona indipendente dai ceti influenti delle città, nominata dall'imperatore e disposta ad eseguire gli ordini del governo centrale, soprattutto quelli poco popolari riguardanti la riscossione delle imposte ed altre misure di vitale importanza per lo stato. Dunque, se si voleva un *curator* e un *defensor* pronto e capace ad eseguire gli ordini, si doveva sceglierlo tra gli ex funzionari delle province, e da altri ricchi ed influenti ceti e non appartenenti ai ceti cittadini.<sup>92</sup> Ma senza dubbio nessuno desiderava una carica talmente poco lucrativa e poco popolare, ed il governo si trovò costretto ad abbandonare molto presto questo sistema di nomina e permettere l'elezione del *defensor* da parte della città.<sup>93</sup> Perciò non ci deve stupire se la carica del *defensor* perse abbastanza presto gran parte della sua importanza.

Esisteva però una forza sociale e morale ben radicata nella società del tardo impero romano, che poteva esercitare la sua influenza a favore dell'impero e delle sue unità. Pensiamo alla Chiesa. Ed infatti, da Costantino in poi gli imperatori compresero che sarebbe stato estremamente utile identificare gli interessi della Chiesa a quelli dell'impero, colmare la Chiesa di vari privilegi e cercare l'appoggio incondizionato della

stessa. Soprattutto nelle città, la Chiesa tramite il vescovo ed il clero doveva svolgere la sua attività appoggiando il governo centrale in varie circostanze, e quello che è più importante, sviluppare nelle menti dei credenti la devozione e la convinzione che il governo deve essere obbedito con gioia a causa della sua missione affidatagli da Dio. Tra gli innumerevoli privilegi concessi dal governo alla Chiesa già da Costantino è da rilevare qui soltanto la capacità della Chiesa ad ereditare<sup>94</sup> il che è tanto più significativo in quanto anche nell'età postclassica continuava a vigere la nota regola del diritto romano secondo la quale le *personae incertae* non possedevano tale capacità.<sup>95</sup> Ma questo non è tutto! Già Costantino aveva ordinato alle *civitates* di versare al clero determinate somme di denaro.<sup>96</sup> Tutto questo contribuì ad una sensibile crescita della ricchezza delle chiese, il che aumentava fortemente la sua influenza, anche perché le *civitates* decadevano economicamente. Aggiungiamo a questo la c.d. *episcopalis audientia*, cioè il ruolo del vescovo nella civile giurisdizione.<sup>97</sup> Il vescovo diventa così poco a poco una figura di primo piano nella città e quando Giustiniano ordina che al vescovo ed a tre distinti cittadini spettava il controllo delle finanze cittadine<sup>98</sup> egli con questa misura confermava soltanto la posizione di privilegio del vescovo (e del clero). Il vescovo non faceva parte dell'amministrazione cittadina e neppure era un vero organo statale,<sup>99</sup> era un *officialis externo* (oggi si direbbe un funzionario fuori ruolo) ma la sua figura non era per questo meno importante nella vita cittadina.

Anche la Chiesa metteva in risalto la posizione del vescovo ordinando già al concilio ecumenico di Nicea nel 325 che in una città poteva esistere soltanto un vescovo<sup>100</sup> e che il vescovo non poteva essere trasferito da una *civitas* in un'altra.<sup>101</sup> Inoltre, i canoni proibivano l'istituzione del vescovato in un castello e in una piccola e insignificante città.<sup>102</sup>

La menzione del vescovo tergestino nella lontana Rozzo assume così il significato ben preciso della presenza bizantina nel cuore dell'Istria.

## NOTE:

<sup>1</sup> I principali lavori di P. KANDLER riguardanti la questione dell'agro triestino sono: *L'agro triestino, L'Istria III 1848*, nr. 17 e nr. 64; *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, Trieste 1855*; *Iscrizioni romane dell'Istria; Discorso sul Timavo, Trieste 1864*; *Le istorie di Trieste, Archeografo Trieste (AT)*, VIII, 1919, 195 e s.

<sup>2</sup> B. BENUSI, *L'Istria sino ad Augusto*, Trieste 1888, 313; lo stesso, *Nel medio evo*, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e storia patria (AMSI), IX, 1894, 430; XI, 1896, 360; XII, 1897, 123.

<sup>3</sup> M. KOS, *K poročilom Pavla Diakona o Slovencib*, Časopis za zgodovino in narodopisje 26/1931, 210 ed altrove; v. anche B. GRAFENAUER, *Ustoličenje koroških vojvod in država Karantanskih Slovencev*, Ljubljana 1952, 433; lo stesso, *Proces doseljavanja Slovena na zapadni Balkan i u istočne Alpe*, Simpozij Predslavenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi Južnih Slovena, Posebno izdanje Centra za balkanološka ispitivanja, knj. XII, Sarajevo 1969, 41 ed altrove.

<sup>4</sup> Per questa e altre valutazioni v. A. DEGRASSI, *Ricerche sui limiti della Giapidia*, AT XV, 1929-1930, 272-273 = Scritti vari di antichità II, Roma 1962, 756-757.

<sup>5</sup> V. p. VIII e IX de *L'introduzione delle Inscriptiones Italiae (I.I.)*, vol. X - Regio X, Fasciculus IV, Tergeste, Roma 1951.

<sup>6</sup> Probabilmente dalla prima metà del secolo V. Cf. l'articolo *Notitia dignitatum* di A. LIPPOLD, in «Der kleine Pauly 4», 1972, 166-168 con altra letteratura.

<sup>7</sup> Not. dign. Oc. XXIV Comes Italiae: Sub dispositione uiri spectabilis comitis Italiae: Tractus Italiae circa Alpes. O. SEECK, *Notitia dignitatum*, Berolini 1876, 173.

<sup>8</sup> A. DEGRASSI, *In confine nord-orientale dell'Italia romana*, Dissertationes bernenses nr. I, fasc. 6, Bern 1954, 150; J. SAŠEL, *Claustra Alpium Iuliarum I*, Fontes, Ljubljana 1971, 35.

<sup>9</sup> DEGRASSI, *Il confine...* 87; Tac. An. I 20 descrive la posizione giuridica di Nauporto nell'anno 14 d.C. instar municipii.

<sup>10</sup> Degrassi, commentando le tesi di Sticotti sul confine nord-orientale, dice scherzosamente che «qui lo Sticotti è decisamente imperialista triestino» (nella sua recensione delle *Inscriptiones Italiae*, Tergeste, di P. Sticotti, apparsa nella *Porta Orientale XXI*, 1951 = Scritti vari di antichità IV, Trieste 1971, 197).

<sup>11</sup> DEGRASSI, *Ricerche...*, 281 = Scritti... II, 765. Pare che anche la Scrinari si avvicini a questa tesi di Degrassi. Cf. V. SCRINARI, *Tergeste*, Roma 1951, 112.

<sup>12</sup> DEGRASSI, *Il confine...*, 85.

<sup>13</sup> I.I. vol. X, fasc. IV, Tergeste, nr. 31, pp. 16 e s. (*Corpus Inscriptionum Latinarum* = CIL) V 532; H. DESSAU, *Inscriptiones Latinae Selectae* (= Dessau), vol. II, Pars I, Berolini 1902, 6680, pp. 643-644. Il testo è stato ripubblicato magistralmente nel recente utilissimo lavoro di G. LETTICH, *Osservazioni sull'epigrafe di Fabio Severo*, AT, Ser. IV, vol. XXXIII (LXXXII della Raccolta), 1973, 59-62.

<sup>14</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht III*, Berlin 1888, 765 e s. (Die attribuirten Orte).

<sup>15</sup> O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte I*, Leipzig 1885, 302-303.

<sup>16</sup> J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung I*, Leipzig 1881, 7 e s.

<sup>17</sup> Accenniamo anche a M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926, trad. it. *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze 1933, 241 (e a p. 271 le osservazioni sull'attribuzione dei Carni e Catali); A. N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 356 e s.

<sup>18</sup> E. KORNEMANN, *Attributio*, Pauly's Realencyklopädie der Classischen Altertumswissenschaft (= RE), Suppl. VII 1940, 65 e s.

<sup>19</sup> U. LAFFI, *Adtributio e Constitutio*, Pisa 1966.

<sup>20</sup> KORNEMANN, *Attributio...*, 68: Der attribuierte Bezirk blieb eine Sondergemeinde mit eigenem Territorium (...) Das Territorium der attribuierten Gemeinde war durchaus selbständig und auch gegenüber dem Vorort terminiert; cf. LAFFI, *Adtributio...* 92 e s.

<sup>21</sup> MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht III*, 769. Ma ciò non significa che la comunità attribuita non abbia dei propri funzionari; KORNEMANN, *Attributio*, 69; LAFFI, *Adtributio...*, 96-9.

<sup>22</sup> KORNEMANN, *Attributio*, 69; SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 356.

<sup>23</sup> Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes XVIII, 1915, 114.

<sup>24</sup> STICOTTI, *I.I.*, vol. X, fasc. IV, Tergeste, 19.

<sup>25</sup> Per es. KORNEMANN, *Attributio*, 68.

<sup>26</sup> A Trieste concorrevano non soltanto i Tergestini, ma anche i membri dell'altra comunità attribuita. LAFFI, *Adtributio...*, 38, giustamente rileva che la condizione dei Carni e dei Catali è soltanto «esteriormente simile» a quella delle comunità con lo ius Latii.

<sup>27</sup> Il conferimento della cittadinanza romana a tutta una comunità era nel principato estremamente raro (SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 343) o non esisteva affatto (C. SAUMAGNE, *Le droit latin et les cités romaines sous l'empire*, Paris 1965).

<sup>28</sup> Troviamo probabilmente un caso analogo nella Dalmazia. Un'iscrizione ritrovata in territori confinanti tra Iader e Nedinum (CIL III, 2871) attesta che un certo T. Turranius L.f. ovviamente membro della comunità di Nedinum ha innalzato un portico coperto lungo 100 piedi e largo 20 e una «clatra», cioè un recintato per i commercianti ed altra gente. La spesa sostenuta doveva essere piuttosto cospicua. A nostro parere T. Turranius si era esposto a una spesa così considerevole perché la sua edilizia si svolgeva a Iader e gli conferiva la cittadinanza romana. Cf. L. MARGETIĆ, *Plinio e le comunità della Liburnia*, Atti del Centro di Ricerche Storiche, IX, Rovigno 1978-9, 335.

<sup>29</sup> CIL V 5050. Per altre edizioni v. LAFFI, *Adtributio...*, 29.

<sup>30</sup> LAFFI, *Adtributio...*, 31.

<sup>31</sup> Oppure era incorporata nella provincia di Rezia. Cf. LAFFI, *Adtributio...*, 30.

<sup>32</sup> Nella Tabula Clesiana si parla di discordie «inter Comenses (...) et Bergalei» e si mette in rilievo che in quella regione «agros plerosque et saltus mei (sc. dell'imperatore Claudio) iuris esse», il che secondo la giusta opinione di HIRSCHFELD (*Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten*, Klio 2, 1902, 289) alla quale aderisce anche LAFFI (*Adtributio...*, 186) significa che quei beni facevano parte del patrimonium principis. Cf. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte I*, Leipzig 1885, 616. D'altra parte è noto che gli imperatori non erano propensi a conservare nelle loro mani i saltus nelle terre italiche e li riconcedevano ai membri della nuova aristocrazia in servizio, della quale era tipico rappresentante Plinio il giovane che apparteneva all'aristocrazia municipale di Como: M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1933, 233. Per la posizione giuridica dei coloni di un saltus imperiale v. *Lex de Villae Magnae colonis* (*Fontes iuris romani antejustiniani*, FIRA, Pars Prima, Florentiae 1941<sup>2</sup>, ed. S. Riccobono, 484 e s.). Cf. M. ROSTOVZEV, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*, Leipzig 1910, 313 e s.

Siccome la Tabula Clesiana c'informa non soltanto sulle popolazioni intorno Como, ma anche sulla posizione giuridica dei popoli alpini attribuiti ai Tridentini, è lecito supporre che tutto il territorio montagnoso tra Como e Trento faceva parte del patrimonium imperiale.

<sup>33</sup> IAN-MAYHOFF, *C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII*, Lipsiae 1906, p. 286 (III, 20, 133).

<sup>34</sup> *Plin. Nat. hist.* III, 19, 132.

<sup>35</sup> *I.I.* vol. X - regio X, fasc. I - *Pola et Nesactium*, Roma 1947, p. 16 nr. 35. Cf. anche B. FORLATI TAMARO, *La fondazione della colonia romana di Pola*, AMSI XLVIII, 1936, 244. Altra interpretazione della prima parola, meno riuscita e non accettata: scripturam in GREGORETTI, AMSI II, 1886, 199. L'integrazione della Forlati Tamaro è accettata da POLASCHEK nell'articolo *Pola* nella *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE) XXI, I, 1951, 1225.

<sup>36</sup> V. la recensione di Degrassi dell'articolo di Polaschek citato nella nota precedente nell'AMSI, N.S. II, 1952, 227 = *Scritti vari...* IV, 244.

<sup>37</sup> F. F. ABBOT - A. CH. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, 405: τά τε οὖν τελεῖ τά ἐκ| τῆς χώρας δίδωμι ὑμῖν. Secondo Abbot

e Johnson questo significa che Hadrian remitted the taxes. Loro concedono anche l'altra possibilità d'interpretazione alla quale ha aderito la Forlati Tamaro.

<sup>38</sup> I Fecusses si trovano dunque ad occidente del fiume Arsa cioè ad occidente del nuovo confine dell'Italia augustea nella regione montagnosa intorno all'odierna Barbana e probabilmente anche più a nord. Dunque, nell'antichità Barbana non faceva parte dell'agro polese, bensì rappresentava un territorio separato e semiautonoma dove i magistrati polesi esercitavano le loro funzioni giurisdizionali e sul quale, nel tardo impero romano, si estendeva anche il potere ecclesiastico e la diocesi del vescovo polese.

<sup>39</sup> La nostra interpretazione della natura del tributum pagato dalle popolazioni attribuite alla comunità dominante differisce dunque da quella sostenuta da LAFFI, *Adtributio...*, 93 e s.

<sup>40</sup> Per es. BENUSSI, *L'Istria sino ad Augusto...* 52; DEGRASSI, *Il confine...*, 53, 82: ad oriente dell'agro iniziale.

<sup>41</sup> Cf. G. RADKE, nell'articolo *Carni* in *Der kleine Pauly*, 1, Stuttgart 1964, 1058: zwischen Tagliamento und Odra mons. Secondo LETTICH, *Osservazioni...*, 35 i Carni «Tergestini» coprivano «un territorio comprendente pressapoco il Carso triestino, la valle del Vipacco e la zona di Postumia».

<sup>42</sup> V. J. ŠAŠEL, *Okra, Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino XXII*, 1974, 13 (carta geografica).

<sup>43</sup> BENUSSI, *L'Istria sino ad Augusto...*, 12, seguendo Kandler, scrive che abitavano «nella parte montana dell'Istria, ove probabilmente li ricorda tuttora il monte Catalano da cui ha origine il Timavo. Catalan è pure castelliere al vallo.» V. C. DE FRANCESCHI, *L'Istria*, Parenzo 1879, 26 ecc.

<sup>44</sup> KAHRSTEDT, *Zwei Erdlager in Jugoslavien*, Serta Hoffilleriana (Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva N.S. XVIII-XXI (1937-1940), Zagreb 1940, 187.

<sup>45</sup> CIL V 53.

<sup>46</sup> V. p. e. DEGRASSI, *Il confine...*, 82. Un po' diversamente ŠAŠEL, *Okra...*, 13, per cui i Catali si trovavano su ambe le rive del Formione.

<sup>47</sup> STICOTTI, *Inscr. It.*, vol. X, fasc. IV, p. VIII.

<sup>48</sup> *Plin. Hist. nat.* III, 20 (24), 133 (p. 286).

<sup>49</sup> V. l'analisi nel nostro saggio *Plinio e le comunità della Liburnia...*, Atti IX..., 307.

<sup>50</sup> STRABON, *Geographia IV*, 6, 10; v. l'edizione di F. Lasserre, Paris 1966, II, p. 180: «Ἡ δὲ ὄκρᾳ τὸ ταπεινότερον μέρος τῶν Ἀλπῶν ἐστὶ, ὃ δυναπτοῦσι τοῖς Καρνοῖς. (Il monte Odra è la parte più bassa delle Alpi, dove essi (sc. i Giapidi) confinano con i Carni).

<sup>51</sup> Cf. per es. *Plin. III*, 20, 134: Lepontios et Salassos Tauriscae gentis idem Cato arbitrat. Quando la fonte di Plinio menziona l'appartenenza di un «popolo» ad un gruppo etnico, Plinio la segue, se invece la fonte è muta, anche Plinio tace. Così ci sembra evidente che egli prese l'elenco delle tribù istriane da una fonte mentre non gli venne in mente di indagare sull'appartenenza etnica di queste tribù.

<sup>52</sup> V. per es. il caso dei Anauni, Sinduni e Tulliasse attribuiti soltanto parzialmente alla città di Tridentum.

<sup>53</sup> I.I. X, fasc. IV, 122 (= CIL V 698 = Dessau 5889).

<sup>54</sup> Su questi personaggi v. la letteratura menzionata nelle I.I. X, fasc. IV, 122-123. Per la ricchezza di G. Lecanio Basso v. soprattutto A. DEGRASSI, *Aquileia e l'Istria in età romana*, Studi Aquileiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, 57 e s. = Scritti vari... II, 957 e s.

<sup>55</sup> Il corso della discussione (G. ZIPPEL, *Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus*, 1877, Neudruck Aalen 1974, 125; RITTERLING, *Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn XX*, 1897, 8; A. PREMIERSTEIN - S. RUTAR, *Römische Strassen und Befestigungen in Krain*, Wien 1899, 7; U. KAHRSTEDT, *Zwei Erdlager...*, 186-187) fù delineato da DEGRASSI, *Il confine...*, 88 e s.

<sup>56</sup> A. PUSCHI, *I valli romane delle Alpi Giulie*, Archeografo Triestino, N.S. XXVI, Supplemento, 1902, la carta dopo la pagina 150.

<sup>57</sup> Cf. KAHRSTEDT, *Zwei Erdlager...*, 187, analizzando l'eventuale significato della parola translata = «räumlich verlegt» dice giustamente: wenn die Strasse in eine andere Trasse verlegt wird, findet eben keine Reparatur statt und der erste Bau brauchte auf der Inschrift nicht genannt zu werden. Questo distrugge la teoria di Degrassi proposta 14 anni dopo. È strano che Degrassi non abbia accennato a queste difficoltà.

Degrassi sostiene che «il significato che il Kahrstedt vorrebbe attribuire alla parola translata non è certo molto persuasivo. Né si riesce a comprendere perché, avvenuto lo spostamento dei confini, quel territorio sia passato dai Rundictes in possesso di C. Lecanio Basso.» Ma Degrassi combatte quello che Kahrstedt non aveva in mente. Kahrstedt ovviamente non intendeva dire che la traslazione del possesso in favore di Lecanio Basso era la *conseguenza* dello spostamento del confine.

A noi pare che proprio il significato della parola translata = trasferita sia l'unico giusto e possibile, ma connesso a una diversa situazione giuridica da quella proposta da Kahrstedt.

<sup>58</sup> Cf. Dessau II, 5946 (sententia de finibus Genuatium ex senatu consulto dixerunt); 5948 (L. Trebius Secundus, praefectus Castrorum nella vertenza inter Onastinos et Narestinos terminos posui iussu L. Volusi Saturnini, ma ex sententia la quale egli in consilio dixit); 5951 (iudices nella vertenza inter rem publicam Asseriatium et rem publicam Alveritarum decidono per sententiam suam); 5973 (si pone un trifinium ex sententia Iulii Proculi iudicis); 5982 (un arbiter ex compromisso nella vertenza sui confini sententiam dixit).

<sup>59</sup> Cf. per es. Dig. 4, 8, 32, 1. 4, 7 ecc. (dove si dice per l'arbitro: sententiam dicit); Dig. 41, 1, 55 (lo stesso per il giudice); Dig. 49, 4, 1, 7 (l'appellazione alla sententia dicta).

<sup>60</sup> Cf. moltissime iscrizioni riguardanti la costruzione, la riparazione ecc. delle strade nel Dessau II, pp. 431 e ss. (nr. 5802 e ss.).

<sup>61</sup> Dessau II, 5815-5871 (pp. 433-444).

<sup>62</sup> Dessau II, 5872-5874.

<sup>63</sup> Dessau II, 5877.

<sup>64</sup> KAHRSTEDT, *Zwei Erdlager...*, 186 dice che la strada fu costruita «auf Befehl des Statthalters von Pannonien», e DEGRASSI, *Il confine...*, 90 sostiene che la strada «fù tracciata secondo le istruzioni del legato». Ma sententia non è né un decreto (Befehl) né un'istruzione.

<sup>65</sup> CIL V 5050 = Dessau 206 = BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes...* I, 253: l'imperatore mandò Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui cum adhibitibus procuratoribus meis quique in alia regione quique in vicinia erant, summa cura inquisierit et cognoverit ecc.

<sup>66</sup> Tac. *Annales* 14, 18: missum disceptatorem a Claudio agrorum, quos regi Apioni quondam habitos et populo Romano cum regno relictos proximus quisque possessor invaserunt.

<sup>67</sup> V. ROSTOVZEV, *Storia...*, 362 e s. I possessori indignati continuavano a protestare anche dopo la morte di Claudio, sotto il regno di Nerone, pare, con un certo successo. La questione fù riaperta sotto l'imperatore Vespasiano, il quale riaffermò la severa politica di Claudio.

<sup>68</sup> Frontinus, 1. I e Ager ergo divisus adsignatus est coloniarum; K. G. BRUNS - TH. MOMMSEN - O. GRADENWITZ, *Fontes iuris romani antiqui*, Pars posterior, Scriptores, Tübingen 1909, 85. Per i problemi della misurazione v. TH. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften* I, 65-145; V, 85-145; VII, 451-482; KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte...*, 309-321; MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung...* I, 126-131; M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891; L. BOSIO, *Proposta per la realizzazione di uno strumento per misure lineari romane*, Atti del Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXXV, 1966-1967; F. TANNEN HINRICHS, *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*, Wiesbaden 1974. Per la limitatio nell'Istria v. P. KANDLER, *Notizie storiche di Pola*, Parenzo 1876; B. SCHIAVUZZI, *Attraverso l'agro colonico di Pola*, AMSI, 1908; M. SUIĆ, *Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali*, Zbornik Instituta za historijske nauke Zadar 1955; R. CHEVALLIER, *La centuriazione romana dell'Istria e della Dalmazia*, AMSI LXI, 1961 (pubblicato già nel Bollettino di Geodesia e Scienze Affini XVI, n. 2, 1957); G. RAMILLI, *Gli agri centuriati di Padova e di Pola nell'interpretazione di Pietro Kandler*, AMSI LXXII-LXXIII, 1972-1973 con altra ricca letteratura a p. 24 e ss.

<sup>69</sup> Per la contributio v. KORNEMANN, *Contributio*, RE, Supp. VII 1940, 91 e s. («das Aufgehen in einen anderen Kreis»); LAFFI, *Adtributio...*, 99 e s. A dir il vero, già Degrassi sostiene l'assorbimento della comunità di Aegida in quella di Tergeste (*Abitati preistorici e romani nell'agro di Capodistria e il sito dell'antica Egida*, Annuario del Liceo scientifico G. Oberdan di Trieste, 1933, 44; *Il Confine...*, 73-74), e lo paragonò giustamente con il caso delle «colonie di Casilinum, Urbana e molto probabilmente Calatia,

unite nella prima età imperiale alla colonia di Capua» e nelle I.I. X, fasc. 3, 1 adoperò il termine tecnico: *vicus fuit cum colonia Tergestina contributus*.

<sup>70</sup> Così si devono interpretare ad]leciti (nostra integrazione) iuratorum sententia dei nr. 6 e 7 delle I.I. I, X, III, p. 5. Secondo il commento di Degrassi a queste iscrizioni si tratterebbe invece dei membri del consilium vici, eletti dall'ordo decurionum di Tergeste. Siccome nel territorio di Capodistria furono trovate iscrizioni riguardanti anche i funzionari tergestini (p. es. i quinquennales) per i quali non c'è dubbio che abbiano svolto le funzioni tergestine (così pure Degrassi, l.c., p. 3), ci pare più probabile che anche gli ad]leciti menzionati nelle iscrizioni capodistriane riguardino i membri dell'ordo decurionum di Tergeste. Per altre interpretazioni del testo v. DEGRASSI, *Abitati preistorici e romani...*, Annuario del Liceo scientifico di G. Oberdan di Trieste, 1933, 23 e s., 44 = Scritti vari... II, 801 e s., 818, con ampia discussione. Per gli alleciti cf. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung...* I, 190-191. Anche Dessau II, nr. 6132 b negli alleciti non vede altro che i conscripti, cioè aggregati ad un ordo decurionum.

<sup>71</sup> I.I. I, X, III, p. 3.

<sup>72</sup> I.I. I, X, III, p. 2. Sugli augustales v. W. Eisenhut, s.h.v. in *Der kleine Pauly*, I, 1964, 739-740 e la letteratura ivi riportata.

<sup>73</sup> Frontinus (BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes...* II, 857: *ager est arcifinius, qui nulla mensura continetur; finitur secundum antiquam observationem fluminibus, fossis, montibus, viis, arboribus ante missis, aquarum divergiis*).

<sup>74</sup> Cf. K. LACHMANN-F. RUDORFF, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, II, Berlin 1852, (Rudorff, Gramatische Institutionen), 394.

<sup>75</sup> Festus, v. *compascuus* (BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes...* II, 5): *ager relictus ad pascendum communiter vicinis; Frontinus (BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, Fontes... II, 89): Est et ea pascuorum proprietates pertinens ad fundos, sed in commune, propter ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso*. Cf. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte...* I, 318.

<sup>76</sup> Un'epigrafe trovata nei dintorni di Buie c'informa di un bagno costruito a beneficio dei coloni, incolae, peregrini (I.I. X, III, 71 (p. 38) = CIL V 36: *Decuriones colonis incolis peregrinis lavandis gratis de pecunia publica dederunt*). Degrassi analizzando il contenuto rileva giustamente che non è nota una colonia tra Tergeste e Parentium e conclude che questa epigrafe prova l'estensione dell'agro tergestino fino al Quietto (Mirna) (DEGRASSI, *Abitati...*, 42 = Scritti vari... II, 817). Ma questa conclusione non è necessaria, anzi ci pare che probabilmente anche il territorio fra i fiumi Dragogna (Dragonja) e Quietto (Mirna) abbia avuto la posizione giuridica di un territorio attribuito insieme alla sua popolazione alla colonia tergestina.

I coloni ed i peregrini dell'epigrafe sono facilmente interpretabili: si tratta dei coloni tergestini e dei forestieri venuti in territorio tergestino per i loro affari (Cf. DEGRASSI, *L'amministrazione delle città nella Guida allo Studio della Civiltà Romana Antica I*, Napoli 1959, 312 = Scritti vari... IV, 77). Gli incolae rappresentano un problema difficile a risolvere. Secondo l'opinione prevalente gli incolae sono abitanti del comune dove risiedono, ma dove non hanno la propria origo (Cf. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte...* I, 603 e s.; D. NÖRR, *Origo*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* XXXI, 1963, 530 e s.; lo stesso, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* 50, München 1969, 45 e s.). Per Rostovzev invece gli incolae sono «in parte la popolazione rurale del territorio assegnato a una città» (M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926 = *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1976, 252, seguito da KORNEMANN, *Art. Municipium*, RE XVI (1935), 619 e s. Cf. la critica della tesi di ROSTOVZEV nel F. HAMPER, *Zur römischen Kolonisation in der Zeit der ausgehenden Republik und des frühen Prinzipats*, *Rheinischen Museum*, Neue Folge 95, 1952, 57). Per Degrassi invece gli incolae sono parzialmente «residenti» e parzialmente «gli appartenenti a tribù non romane attribuite a città romane» (DEGRASSI, *L'amministrazione...* 312 = Scritti vari... IV, 77). Gli incolae dell'iscrizione analizzata sono secondo noi i membri di una popolazione attribuita alla colonia tergestina, vivente intorno a Buie e Cittanova. Anche MOMMSEN (CIL V, p. 53), DEGRASSI (*Il confine...*, 82) e tanti altri sostengono che su questo territorio viveva una tribù attribuita a Tergeste, ma credono che si tratti della tribù dei Catali. Si devono in ogni caso tener presente le implicazioni di questa concezione. HOYOS, *Civitas and Latium in Provincial Communities*, *Inclusion and Exclusion*, *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité* XXII, 1975, 253

ha dimostrato che in tutti i municipi d'Italia e nelle province, il conferimento della cittadinanza romana o dello *ius Latii* si riferiva sempre alla totalità della comunità. Anche noi abbiamo aderito a questa conclusione (v. *Plinio e le comunità della Liburnia*, Atti del Centro di ricerche storiche, Rovigno, IX, 1978-1979, 316-317). Siccome le popolazioni attribuite ed i loro territori non facevano parte integrante della comunità dominante e del suo territorio, risulta che il territorio intorno a Buie e Cittanova, cioè quello tra la Dragogna e il Quietto, non faceva parte dell'*ager tergestinus*. Così anche LETTICH, *Osservazioni...*, 37. LAFFI (*Adtributio...*, 74 e s.) distingue gli *incolae* dagli attribuiti e pensa che gli *incolae* della nota epigrafe proveniente dal territorio dell'antica Mauretania e riguardante una dedica dell'ordo municipii Volubilitanorum (T. F. ABBOT - CH. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, 356 e s., nr. 53) concessi a questo municipio sono individui trasferiti forzatamente in seguito a un provvedimento autoritario del governo romano. Gli *incolae* concessi ai Volubilitani ovviamente non ottengono lo stato di *incolae* tramite il decreto menzionato nell'epigrafe. Né si può ammettere che si tratta di futuri *incolae*, definiti in seguito con un altro decreto e poi trasferiti, perché in tal caso questi «*incolae*», cioè l'oggetto della concessione ai Volubilitani, non sarebbero esistiti al momento dell'emanazione del primo decreto (menzionato nell'epigrafe). Dunque, gli *incolae* dell'epigrafe hanno necessariamente questo stato già prima del decreto e non c'è ragione per la quale si dovrebbe trattare di persone trasferite forzatamente da parte del governo romano. Lo stesso Laffi intravede un'altra interpretazione che non è il caso di analizzare, — nell'intento di salvare in ogni modo l'esistenza della differenza tra gli *incolae* (abitanti non residenti di una comunità) e gli attribuiti (membri di una popolazione subordinata ad una comunità dominante, ma nondimeno chiaramente separata da questa).

Secondo noi il termine *incolae* ha vari significati:

- a) lo straniero domiciliato (D. 50, 16, 239, 2),
- b) il membro della popolazione subordinata che si trova nell'agro della comunità dominante (Lex Ursonensis, cap. CIII, BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes...*, p. 184),
- c) il membro della popolazione subordinata vivente nell'area giurisdizionale della comunità dominante (CIL I.I. X, III, 71 = CIL V 36).

Accenniamo qui anche ad un testo di Frontino che riporta il caso delle vertenze concernenti i territori che si trovano «*intra alienos fines*» e prosegue che in alcuni casi privilegiati gli «*incolae*, etiam si essent alienigenae, qui intra territorium colerent, omnibus honoribus fungi in colonia deberent (Front. De controversiis agrorum, in Lachmann, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, 52; cf. Agennius Urbicus, p. 84) che traduciamo così: gli *incolae*-coltivatori nel territorio benché non appartenenti alla colonia, devono sostenere gli onori nella colonia. Qui non possiamo entrare in discussione sui molti problemi che si pongono sulla lettura ed interpretazione di questo passo. Secondo noi però, non sembra improbabile che il caso riguardi una situazione molto simile a quella dei Carni e dei Catali, cioè quando la comunità dominante desidera aggravare gli *incolae* — membri della comunità attribuita — con le *summae honorariae*. Abbiamo pertanto lasciato nel testo *honoribus*, invece della correzione fatta da Rudorff (*honeribus*) e accettata da molti. Il territorio del quale parla Frontino sarebbe nella nostra interpretazione il territorio degli *incolae* = attribuiti, gli *incolae* sono *alienigenae* perché non sono membri della comunità dominante (cf. per es. Codex Iustinianus 8, 48, 1), e la vertenza si sarebbe svolta tra la comunità attribuita e la comunità dominante. Il testo di Frontino è scritto pesantemente e perciò certe espressioni (per es. *inter res publicas*) non devono essere prese alla lettera. La nostra interpretazione del testo di Frontino si avvicina a quella di MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung...*, I, 136. Per un'interpretazione differente v. LAFFI, *Adtributio...*, 198 e s.

Nell'iscrizione I.I. X, III, 56 è menzionato un certo M. Plotius M.f. *aedilicia* potestate. Se questa iscrizione fosse della fine del II e del principio del III secolo rappresenterebbe un fortissimo appoggio per la nostra tesi. Ma essa appartiene al primo secolo d.C. È ovvio dunque che M. Plotio aveva ottenuto la cittadinanza romana in un'altra maniera (sia tramite uno speciale privilegio sia attraverso il servizio militare) e che fu membro della comunità tergestina nell'ambito della giurisdizione tergestina (territorio attribuito tra Buie e Cittanova), benché fuori dall'agro triestino.

L. PARENTIN, *Cittanova d'Istria*, Trieste 1974, crede «ad una colonia agraria o ad un municipio» sul territorio di Novigrad (p. 30). Siccome I.I. X, III, 71 = CIL V, 36 menziona i coloni, il territorio di Novigrad deve in ogni caso essere collegato con una

colonia e non con un municipio. Ma, tra Tergeste e Parentium le fonti (in primo luogo Plinio) non menzionano alcuna colonia, cosicché la tesi di Degrassi pare l'unica accettabile.

<sup>77</sup> Il confine augusteo tra l'Italia e la Dalmazia (e la Pannonia) non fu tracciato con riguardo ai gruppi etnici e ancor meno alla difesa dell'Italia, perché con la conquista dell'Illyricum e soprattutto dopo il vittorioso esito delle lotte contro le tribù dalmate nel 6-9 d.C., il confine dell'impero romano venne spostato lontano dall'Italia. Augusto tracciò il confine dell'Italia in primo luogo come confine amministrativo. Questo spiega perché egli scelse il fiume Arsa, fiume piccolo ed insignificante, il quale offriva una chiara linea di demarcazione. Più a settentrione Augusto non trovò una linea così netta, ma ci pare molto probabile che egli agisse come faceva con gli altri confini italiani lungo le Alpi, cioè progredi con il confine fino ai pendii montagnosi. Se è così, la linea del confine era probabilmente quella che si unisce al fiume Arsa e prosegue per le vette di Rasušica, Straža, Vremšćica, Nanos e Selva di Tarnova. Un confine più ad oriente, p. es. fino al Monte Nevoso non ci pare probabile, perché in questo caso Augusto non avrebbe potuto tralasciare di segnare il confine sulla linea Tarsatica-Monte Nevoso, ecc. Benché il nuovo confine non aveva altro scopo che facilitare l'amministrazione, ebbe nondimeno una conseguenza giuridica di estrema importanza. Come è noto, su tutti i territori dell'Italia romana poteva esistere la proprietà privata, il *dominium ex iure Quiritium*, mentre nelle province soltanto l'*ager divisus et adsignatus* delle colonie e naturalmente il suolo delle comunità con lo *ius italicum* potevano avere questa qualità giuridica. Questo significa che nelle province i vasti possedimenti goduti dai privati, amici dell'imperatore, venivano concessi soltanto a titolo precario e rimanevano in teoria di proprietà statale e potevano essere sottratti dall'imperatore anche in caso di un semplice dissenso tra l'imperatore ed il possessore di tale bene proprio a causa della loro precarietà. I territori facenti parte dell'Italia potevano invece essere trasferiti dall'imperatore in piena proprietà privata e sottratti soltanto in caso di confisca dei beni, il che presuppone una procedura penale e non un atto unilaterale dell'imperatore. Perciò l'iscrizione analizzata ovviamente giovava molto a G. Lecanio Basso perché egli così otteneva una prova ufficiale della sua proprietà sui terreni intorno alla strada riparata.

Il confine augusteo nordorientale dell'Italia si collega generalmente con il confine della diocesi triestina nel medio evo, per la quale si crede che rifletta fedelmente l'antico agro tergestino ed i confini della diocesi tergestina nella tarda antichità. Questo è un ragionamento che non convince. Prima di tutto, abbiamo visto che non si deve confondere l'*ager tergestinus* dell'età classica con il territorio della giurisdizione dei magistrati tergestini, indi che la diocesi del vescovo tergestino non corrispondeva perfettamente al territorio tergestino nel tardo impero, ed infine che la diocesi tergestina abbracciava anche i territori dei beni imperiali concessi o meno a privati. Non si deve dimenticare che la venuta dei Longobardi nel 568 ebbe luogo lungo la valle del Vipacco e che è estremamente improbabile che i Bizantini siano mai riusciti a riconquistare questa valle. In ogni caso, si sa che i presidi longobardi erano rimasti al castello presso l'odierno Kranj fino circa il 590 e che è dunque probabile che i Longobardi si siano ritirati dall'odierna Slovenia appena verso il 590. La ritirata dei Longobardi fu seguita immediatamente dall'avanzata degli Slavi e degli Avari, i quali senza dubbio occuparono tutti i territori lasciati dai Longobardi. I Bizantini riuscivano appena a difendere la costa intorno a Tergeste e le altre città costiere istriane e non si può pensare che nel VII secolo, quando i Bizantini, costretti a sgomberare non soltanto Opitergium, ma anche Padova, avrebbero avuto forze sufficienti per difendere le montagnose regioni intorno al Timavo. Appena l'offensiva dei Franchi dal 791 in poi contro gli Avari rese possibile un nuovo assetto, nel quale il cristianesimo si riafferma nel retroterra triestino ed il vescovo di Trieste allarga la sua diocesi. Naturalmente, qui non possiamo entrare nella discussione sui vari problemi intorno gli eventi istriani e triestini nell'alto medio evo e perciò rinviando il lettore al nostro saggio su *L'Istria e la venuta degli Slavi*.

<sup>78</sup> I.I. X, III, nr. 168, p. 74.

<sup>79</sup> I.I. X, III, p. IX, cf. anche p. 74 e DEGRASSI, *Abitati...*, 42-43 = Scritti vari... II, 817.

<sup>80</sup> Teoricamente parlando si potrebbe avanzare l'ipotesi che la regione di Rozzo rimase fuori dal territorio tergestino facendo parte di un possedimento statale o appartenente a qualche ricco romano, al quale sarebbe stato concesso da parte dell'imperatore.

<sup>81</sup> Dig. 1, 15, 17: In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt. L'editto di Caracalla, cioè la *Constitutio Antoniniana*, è forse

riportata mutilata in un papiro della collezione di Giessen scritto in lingua greca ed ha dato luogo a moltissime discussioni. Dell'immensa letteratura v. per ultimo M. BORAS, *Dvostruko gradjanstvo u vrijeme rimskog carstva i Constitutio Antoniniana*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, XXVII, 1977, br. 4, 349-358, un lavoro estremamente utile con nuove e fresche idee. Ma siamo convinti che il problema non è stato ancora definitivamente risolto.

<sup>82</sup> Non dovrebbero esistere dubbi che anche i popoli attribuiti ad una comunità dominante avevano ottenuto con la *Constitutio Antoniniana* la cittadinanza romana. L'interpretazione mommseniana della posizione giuridica dei popoli attribuiti dopo la *Constitutio Antoniniana* (v. TH. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften V*, Berlin 1908, 418 e s.) non è più accettabile.

<sup>83</sup> F. VITTINGHOF/, *Zur Verfassung der spätantiken Stadt*, Studien zu den Anfängen des europäischen Stadtwesens, Vorträge und Forschungen IV, Lindau-Konstanz 1958, dice giustamente che le civitates diventarono soltanto Glieder eines absolutistischen Staates (p. 19) e dei gratuiti Befehlsempfänger des Staates (p. 21). La letteratura sulla città tardo-romana è enorme. Per la questione dell'evoluzione della città nel tardo impero romano verso le nuove realtà dell'alto medio evo, soprattutto nell'area sulle sponde orientali dell'Adriatico v. L. MARGETIĆ, *Rimsko i bizantsko municipalno uredjenje i srednjovjekovne općine u našim primorskim krajevima*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu XXIII 1975, 103-111 (con letteratura); lo stesso, *Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina*, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 7, 1975, 5-80, soprattutto 34 e s.

<sup>84</sup> Codex Theodosianus (= CT), 10, 1, 8: *Universa loca vel praedia, quae nunc in iure templorum sunt (...)* ei patrimonio, quod privatum nostrum est, placuit adgregari.

<sup>85</sup> Arg. CT 10, 3, 1 (a. 362): *Possessiones civitatibus iubemus restitui ecc.* Non possiamo qui entrare nella discussione sugli ulteriori sviluppi della proprietà terriera delle civitates. Un utile riassunto v. in A. H. M. JONES, *Il tramonto del mondo antico*, Bari 1972, 367-368.

<sup>86</sup> Codex Iustinianus (= C), 10, 10, 1: (...) *intestatorum res, qui sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus vindicandas nec civitates audiendas (...)*.

<sup>87</sup> Caratteristiche sono le parole introduttive del CT 12, 18, 1 (a. 400): *Destitutae ministeriis civitates splendorem, quo pridem niterant, amiserunt: plurimi siquidem collegiati cultum urbium deserentes agrestem vitam secuti in secreta sese et devia contulerunt.*

<sup>88</sup> *Patrologiae latinae cursus completus XVI*, 39, 1099: *Tot (...)* semirutarum urbium cadavera.

<sup>89</sup> Sull'ufficio del curator v. per es. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana V*, Napoli 1975, 499 e s. con altra letteratura, fonti e discussione dei principali problemi.

<sup>90</sup> H. STIEGLER, *Der kleine Pauly II*, 1967, 473 s.v.

<sup>91</sup> Cf. per es. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte I*, 896 e s.; D. MEDICUS, *Der kleine Pauly II*, 1967, 1422-1423; DE MARTINO, *Storia... V*, 501 e s.

<sup>92</sup> E così fu in principio. Gli imperatori decretavano che i defensores dovevano essere scelti tra le persone le quali aut provinciis praefuerunt aut forensium stipendiorum egere militia aut inter agentes rebus palatinosque meruerunt, e aggiungevano: *decurionibus ista non credat* (CT 1, 29, 1 dell'anno 364 o un po' più tardi). Si noti che nel III secolo un Cremonese fu curator a Pola (CIL V 8667), mentre un Polesano esercitava la stessa funzione a Fianona (Plomin) (I.I. X/1, 88 = CIL V 60). Cf. POLASCHEK art. *Pola* in RE, XXI, 1, 1951, coll. 1220-1221.

<sup>93</sup> CT 1, 29, 6 (a. 387). *Hi potissimum constituentur defensores, quos decretis elegerint civitates.* Cf. C. 1, 55, 6 (a. 409).

<sup>94</sup> CT 16, 2, 4 (= C. 1, 2, 1) (a. 321): *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilisque concilio decedens bonorum quod optavit relinquere.*

<sup>95</sup> Così anche Giustiniano nell'anno 528-529 (C. 6, 48, 2): οὐ συγχωρεῖ κληρονόμος χραφεσθαι ἀρανεῖς (cioè Heredes incertos scribi constitutio vetat).

<sup>96</sup> SOZOMENUS, *Hist. eccl.* 5, 5, 2 (scritto nel 439).

<sup>97</sup> Cf. per es. C. 1, 4, 7 (a. 398). L'episcopalis audientia è un grosso problema in riguardo al suo vero contenuto. V. M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, 527 e s. con letteratura.

<sup>98</sup> C.I. 1, 4, 26 (a. 530).

<sup>99</sup> Sulla posizione del vescovo nella società e stato del tardo impero romano v. per es. S. MOCHY ONORY, *Vescovi e città*, Bologna 1933, 17 e s.; H. E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, Köln-Graz 1964<sup>1</sup>, 125 e s.

<sup>100</sup> Conc. nic. primum, c. IX: ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο ἐπίσκοποι ᾤσιν  
cioè che in una civitas non devono esserci due vescovi (A. GALANTE, *Fontes iuris canonici selecti*, Oeniponte 1906, 64).

<sup>101</sup> Conc. nic. primum, c. XV: ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν μὴ μεταβαίνειν(“) ἐπίσκοπος  
cioè che non si deve trasferire il vescovo da una civitas ad un'altra (Galantes, *Fontes...*, 66).

<sup>102</sup> Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica civitate (Concilio di Sardica del 343).